

N. R.G. 320-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 320-1/2025 rg. PU da

[REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Capuzzo e dall'avv. Barbara Gasparini

- ricorrente

nei confronti di

GRISSETTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - C.F. e P.
IVA 04106651203

Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bertoli

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2025 è stata proposta da [REDACTED]
[REDACTED] istanza di apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, di liquidazione controllata nei confronti di GRISSETTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro [REDACTED] relativa a crediti da lavoro dipendente.



In data 17.11.2025 la società resistente si è costituita ed ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna a favore del Tribunale di Rovigo, quale sede effettiva dell'impresa.

In via preliminare il Tribunale ritiene che sussista la propria competenza per territorio.

Al riguardo va osservato che ai sensi dell'art. 27, II comma, CCI, per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma I e per le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Il successivo III comma prevede poi che il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

L'art. 27 CCI richiama dunque il concetto di centro degli interessi principali (o COMI, *Centre Of Main Interests*), da intendersi come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, I comma, lett. m CCI) e stabilisce alcune presunzioni relative all'individuazione del COMI che sono diversificate a seconda delle tipologie di debitore.

Con riferimento alle persone giuridiche, il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente con la sede legale dell'impresa risultante dal registro delle imprese (art. 27, III comma, lett. c CCI). Sulla base di tale criterio, pertanto, si deve ritenere che il COMI della convenuta coincida con il circondario di Bologna.

In considerazione dell'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta, è necessario verificare se la stessa abbia fornito elementi idonei a superare la presunzione posta dall'art. 27, III comma, CCI (cfr. Cass., sez. I, 29.7.2025, n. 21865 secondo la quale la competenza territoriale spetta *“al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che coincide presuntivamente con la sede legale dell'impresa, salvo che non sia provato tanto che esso si situa in un luogo diverso da quelli individuati ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, quanto che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi”*).



Al riguardo va osservato che la debitrice ha dedotto che il centro direzionale dell'attività di impresa si trova in Pizzonovo, luogo nel quale sono state prese in affitto le aziende e ove si trovano due unità locali, mentre una terza è a Riva del Po (FE).

Tali elementi non appaiono sufficienti a superare la presunzione sopra richiamata, tenuto conto che l'atto costitutivo della società del 7.3.2023 è stato redatto in Bologna e che l'unico bilancio di esercizio (relativo all'anno 2023) è stato approvato a Bologna nel corso del 2024. Gli atti di gestione e decisione per la vita dell'impresa riconoscibili ai terzi, dunque, si sono verificati a Bologna (luogo, peraltro, nel quale risultano operare anche 5 addetti), cosicché la circostanza che i contratti di affitto di azienda siano stati stipulati a Pozzonovo o che ivi venga svolta in parte l'attività lavorativa non sono idonei a superare la menzionata presunzione.

Accertata la competenza del Tribunale di Bologna, va osservato che le norme del Codice della Crisi in materia di liquidazione giudiziale si applicano solo all'imprenditore commerciale (art. 121 CCI).

La società convenuta non presenta tali caratteristiche, atteso che l'oggetto sociale attiene alla coltivazione di cereali ed altre colture e che la stessa risulta iscritta con la qualifica di impresa agricola nella relativa sezione speciale del registro imprese.

Tenuto conto che il ricorrente non ha neppure dedotto che Grisetta società agricola a r.l. eserciti attività commerciale, si deve escludere che la stessa sia sottoponibile a liquidazione giudiziale.

Può quindi essere esaminata la domanda subordinata di liquidazione controllata.

Dalla narrativa del ricorso e dalla documentazione allegata risulta che, così come richiesto dall'art. 268, comma II CCI, la convenuta si trova in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. b) CCI, si manifesta in adempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono rappresentati: dall'esposizione debitoria nei confronti del ricorrente e di altri lavoratori (cfr. doc. nn. 11, 15, 16, 17 e 18 di parte ricorrente), da [REDACTED] dagli esiti infruttuosi di pignoramenti tentati dal ricorrente; dalla pendenza di due procedure esecutive presso questo Tribunale per crediti di valore complessivamente superiore a euro 600.000.

Tali elementi consentono altresì di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 50.000,00 (art. 268, comma II, CCI).



Va quindi accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI e, non risultando nella fattispecie nominato alcun OCC, occorre fare scegliere un professionista che sia inserito nell'elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, oltre che all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

rigetta

l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

GRISSETTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA, C.F. e P. IVA 04106651203, con sede legale in Bologna, via del Battirame n. 6/3, esercente, tra l'altro, l'attività di: coltivazione di cereali (escluso il riso);

nomina

Giudice Delegata la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore il dott. Leonardo Curatolo dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo



posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: <https://tribunale-bologna.giustizia.it> nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- predisponga entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;



- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 2 dicembre 2025

La Giudice Rel.

Antonella Rimondini

Il Presidente

Pasquale Liccardo

